

IN QUESTA PAGINA VERRANNO AGGIORNATE E CONDIVISE LE FAQ

Aggiornamento del 20/08/2025

Quesito

Si chiede di confermare l'ammissibilità alla procedura prevedendo l'obbligo, in caso di accettazione dell'offerta, di costituire un consorzio ex art. 2602 c.c. composto dalla Scrivente e da ulteriori imprese operanti nel settore socio-sanitario che non abbiano raggiunto un fatturato superiore a 8.250 milioni di euro e non abbiano ancora maturato un'esperienza triennale nella gestione di strutture sanitarie convenzionate;

Risposta

Si, è fattibile la costituzione di un Consorzio, purché sia previsto nello statuto o regolamento che tutte le consorziate rispondano dell'adempimento del contratto, anche in deroga all'art. 2615 c.c., e che dovrà trattarsi di consorzio con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 c.c.

--*--

Quesito

Si chiede altresì di confermare se sia ammessa la partecipazione alla procedura prevedendo l'obbligo, in caso di accettazione dell'offerta, di costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) nel quale la Scrivente assuma il ruolo di mandataria e le imprese mandanti, già operanti del settore socio-sanitario, non abbiano singolarmente raggiunto un fatturato superiore a 8.250 milioni di euro e non abbiano ancora un'esperienza triennale nella gestione di strutture sanitarie convenzionate.

Risposta

No, non è ammessa la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese.